

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2243

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLINA LUCIANA, CORVISIERI, MAGRI,
MILANI ELISEO**

Presentata il 7 giugno 1978

Disponibilità di strutture e servizi pubblici per lo svolgimento del diritto previsto dall'articolo 49 della Costituzione a favore di partiti e formazioni politiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il forte ed appassionato dibattito sulle istituzioni, sulle forme dell'azione politica di massa, che negli scorsi anni si è sviluppato nel nostro paese, consente e rende necessario un diverso rapporto tra partiti e Stato. Non va certo in questa direzione l'attuale finanziamento pubblico dei partiti, che nonostante indubbi meriti di moralizzazione, porta con sé il rischio fortissimo di trasformare i partiti in organi dello Stato, in appendici del governo e di fomentare al loro interno il burocratismo e il potere funzionariale.

Mentre riconfermiamo la nostra opposizione a questo tipo di finanziamento, ciò nondimeno respingiamo il rifiuto generalizzato ed indifferenziato ad ogni forma di contributo pubblico ai partiti, per-

ché questa posizione alimenta un'ondata qualunquistica contro i partiti nel loro complesso che rischia di incrementare la sfiducia nell'azione politica volontaria e nell'attivismo di gruppo. In una democrazia moderna i momenti della sintesi, l'organizzazione e la forza di larghe masse di cittadini e soprattutto le organizzazioni rappresentative della classe operaia, sono componenti decisive. I partiti rappresentano, soprattutto in Italia, una cerniera tra società e Stato. Ma proprio per questa essenziale e nuova caratteristica vanno mantenuti nel ruolo che giustamente hanno. Il loro appiattimento allo Stato, la loro sostituzione « direttoriale » alle assemblee elettive, va combattuta. Nel contempo però i partiti vanno posti nelle condizioni di poter operare. Con questa

proposta di legge noi proponiamo di fornire ai partiti e ad altre organizzazioni politicamente attive, strutture materiali, strumenti e servizi che ne facilitino la attività. La destinazione di risorse e mezzi pubblici come base materiale dell'attività dei partiti è un giusto riconoscimento della loro funzione, mentre l'esigenza di un apporto volontario dei militanti a sostegno dell'organizzazione è un forte incentivo alla milizia e all'impegno sociale e politico. Lo Stato o le sue articolazioni periferiche mettano a disposizione dei partiti sale per dibattiti, incontri o seminari, sedi, facilitazioni nei trasporti, centri stampa e altri mezzi, che in molti casi sarebbero risolutivi delle difficoltà economiche che pesano sull'attività periferica e che la crisi, con l'aumento di tutti i prezzi, e in particolare di quelli degli affitti, di sale e sedi, o di quello della carta, rende talora insostenibili. È a questo livello che lo stato o le sue articolazioni periferiche devono intervenire lasciando ai militanti dei partiti il compito di sottoscrivere per il mantenimento dell'apparato, in ragione dell'utilità, estensione e verifica di efficienza dello stesso.

È a queste considerazioni che si ispira la presente proposta di legge che tende a tradurre il sostegno pubblico ai partiti in fornitura di servizi e di strutture atte a stimolare l'attività politica così garantendo nel concreto l'esercizio del diritto previsto dall'articolo 49 della Costituzione, altrimenti destinato a rimanere mera affermazione di principio. All'articolo 1 della proposta di legge si prevede infatti che in ogni capoluogo di provincia lo Stato metta a disposizione locali per le sedi, sale per convegni, seminari, assemblee popolari, sia concedendo in gestione immobili demaniali, sia coprendo gli eventuali canoni di affitto. Quanto ai servizi si indica la necessità di allestire centri tipografici pubblici, secondo una proposta a suo tempo avanzata anche dalla Federazione della stampa, affinché sia possibile alle formazioni politiche stampare giornali, volantini, manifesti, opuscoli, a prezzi politici, così consentendo di sfuggire agli altis-

simi costi del mercato e di combattere le concentrazioni editoriali. All'articolo 1 si prevede anche la fornitura di altre attrezzature tecniche quali ciclostili, fotocopiatrici, telefoni, eccetera.

All'articolo 2 vengono fissati i criteri in base ai quali definire chi ha diritto di godere delle disposizioni previste all'articolo 1. E si indicano i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto, nelle elezioni della Camera dei deputati, almeno 100.000 voti di lista.

In linea di principio sarebbe stato più giusto consentire l'accesso alla concessione di queste strutture e servizi a qualsiasi formazione impegnata a promuovere attività politica a livello di base (comitati di quartiere, movimenti, eccetera).

Ma indicare un criterio obiettivo, che oltretutto non conferisse allo Stato il potere di fissare comportamenti o principi che debbono restare oggetto di autonoma definizione delle formazioni politiche, è apparso assai difficile e pertanto è stato adottato lo stesso criterio già assunto dalla legge 195 sul finanziamento dei partiti. Sia pure con un correttivo importante: estendere il diritto anche alle formazioni politiche che non siano entrate in Parlamento, pur avendo ottenuto un suffragio di voti considerevole. E questo per non restringere il godimento dei diritti previsti da questa proposta di legge solo ai partiti già presenti nelle istituzioni, con il rischio di cristallizzare l'assetto politico del paese, ostacolando la formazione di nuove organizzazioni.

Per garantire i partiti che operano in nome di particolari motivazioni etniche o geografiche è stato adottato un criterio particolare — il 2 per cento dei voti — per chi sia presente solo in una delle regioni a statuto speciale.

All'articolo 3 si prevede di escludere dai benefici della presente legge il Movimento sociale-destra nazionale, in quanto tale formazione configura quella ricostituzione del partito fascista condannata dalla dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione.

All'articolo 4 viene previsto di delegare alle regioni le funzioni amministrative relative al reperimento degli immobili, allo allestimento dei servizi, e alla loro equa distribuzione fra gli aventi diritto. Sarà compito delle regioni fissare criteri più precisi, a seconda delle disponibilità eventualmente avvalendosi del parere di una commissione in cui siano rappresentate pariteticamente le formazioni che siano risultate destinatarie dei benefici della presente legge.

L'articolo 5 abroga la vigente legge 2 maggio 1974, n. 195, in quanto le nor-

me contenute in questa proposta hanno evidentemente carattere costitutivo. Infine all'articolo 6 si indicano le fonti per la copertura della spesa prevista dalla presente proposta di legge, una cifra pari a 45 miliardi annui attualmente stanziati per il finanziamento dei partiti in base alla legge n. 195 del 1974, più altri 3 miliardi annui equivalenti ad un quinto della somma attualmente stanziata come rimborso per la campagna elettorale dei partiti beneficiari della citata legge n. 195 del 1974.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di garantire lo svolgimento del diritto previsto dall'articolo 49 della Costituzione, lo Stato mette a disposizione, in ogni capoluogo di provincia, locali per sedi, sale per convegni e seminari, centri tipografici adeguati e ogni altra attrezzatura tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività politica.

ART. 2.

Destinatari delle disposizioni di cui al precedente articolo 1 sono i partiti e le formazioni politiche che, nelle elezioni per la Camera dei deputati, abbiano ottenuto una cifra elettorale nazionale di almeno centomila voti di lista validi, ovvero abbia ottenuto almeno il 2 per cento in una delle regioni a statuto speciale.

ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al Movimento sociale italiano-destra nazionale.

ART. 4.

Vengono delegate alle regioni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative per le materie di cui ai precedenti articoli.

ART. 5.

La legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, è abrogata.

ART. 6.

All'onere di 48 miliardi si provvede, per l'esercizio finanziario 1978 con riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.